

IV. PROZESSRECHT

PROCÉDURE

**48. Estratto dalla Sentenza 4 ottobre 1938
della I Sezione civile nella causa Busconi e consorti
contro Zenna div. Stadlin.**

Esiste un solo mezzo per impedire che un giudizio appellabile al Tribunale federale diventi esecutivo : è l'inoltro di una tempestiva dichiarazione di appello a' sensi dell'art. 65 OGF.

.....

Considerando in diritto :

1. — L'appello impugna la sentenza 12 gennaio 1938, la quale, secondo una dichiarazione dell'usciera, fu intimata per posta alle parti il 31 gennaio 1938 e deve quindi esser loro pervenuta al più tardi il 1° febbraio 1938.

In ossequio agli art. 65 e 67 OGF, la dichiarazione di appello contro questa sentenza avrebbe dovuto essere deposta al Tribunale di appello del Canton Ticino al più tardi il 21 febbraio 1938. Invece essa fu deposta soltanto il 23 agosto 1938 ; è tardiva e quindi irricevibile.

Con decreto provvisorio 19 febbraio 1938 il Presidente della Camera civile del Tribunale d'appello sospendeva bensì l'esecuzione della sentenza 12 gennaio 1938 fino a tanto che l'istanza di revisione fosse decisa. Ma questo decreto non tiene conto dell'art. 65 OGF, secondo cui un giudizio suscettibile di appello al Tribunale federale non diventa esecutivo prima che sia spirato il termine entro il quale l'appello può essere interposto. Il 19 febbraio 1938 la sentenza 12 gennaio 1938 non era ancora esecutiva e non si poteva quindi sospenderne l'esecuzione. Esiste un solo mezzo per impedire che un giudizio appellabile al

Tribunale federale diventi esecutivo : è l'inoltro di una tempestiva dichiarazione di appello a' sensi dell'art. 65 OGF.

In realtà, col suo decreto 19 febbraio 1938 il Presidente della Camera civile ha voluto permettere ai convenuti di appellarsi al Tribunale federale soltanto dopo il rigetto della loro istanza di revisione. Ma il giudice cantonale non è competente a modificare il punto di partenza nè la durata del termine entro il quale l'appello al Tribunale federale dev'essere interposto. Secondo l'art. 65 OGF, il termine comincia a decorrere dal giorno della comunicazione del giudizio e dura venti giorni. Il Tribunale federale stesso non ha la facoltà di prolungare il termine previsto dall'art. 65 OGF ; a più forte ragione questa facoltà non compete al giudice cantonale « a quo ».

Il legislatore federale ha considerato la possibilità che un giudizio di merito appellabile al Tribunale federale sia l'oggetto di una querela di nullità o d'un'istanza di revisione o d'interpretazione presso la competente autorità cantonale. In questo caso, secondo l'art. 77 cp. 1 OGF, il termine stabilito per l'appello non è prorogato « ipso jure » nè può essere prorogato dal giudice cantonale « a quo », ma il Tribunale federale soprassiede alla decisione fino a tanto che l'autorità cantonale abbia deciso in proposito.

.....

Vgl. auch Nr. 45. — Voir aussi n° 45.